



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Ufficio B4  
Tel. 0647055322 Fax 06483691

Roma 13-febbraio 2007 prot. 1657

ALL'UNIONE REGIONALE DELLE  
CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO  
Viale dell'Industria 19/d  
30175 Venezia - Marghera

e p.c. Unioncamere - Roma

Infocamere - Roma

**Oggetto:** Osservazioni in merito alla circolare 3602/C ed alla gestione del registro delle imprese

Con riferimento alla nota di codesta Unione del 23 ottobre u.s., si osserva quanto segue.

In data 6 agosto 2006, il Viceministro dello sviluppo economico, firmava la circolare in oggetto, che trova il proprio fondamento nella relazione elaborata dalla scrivente sui dati comunicati da codeste Camere in riscontro al formulario inviato il 2 gennaio 2006.

Codesta Unione regionale, con la nota citata, invitava il Ministero dello sviluppo economico, in uno spirito di leale collaborazione, a tenere conto delle difficoltà di implementazione dell'astratto dato legislativo e regolamentare, alla luce del concreto svolgimento dell'attività degli Uffici del registro delle imprese sul territorio, fornendo spunti riflessivi e suggerimenti.

Le problematiche prospettate meritano una seria riflessione. Questo Ministero, comprende le ragioni addotte da codesta Unione in merito al carico di lavoro dei singoli Uffici del registro delle imprese, collegate alla rilevanza dei dati gestiti, ed alla responsabilità ivi connessa.

Sul primo problema sollevato, relativo alla gestione del protocollo automatico, è opportuno precisare quanto segue. Il decreto ministeriale 20 gennaio 2004, è venuto incontro alle esigenze di semplificazione, cui questo Ministero è stato sempre particolarmente sensibile. La disciplina reca "sperimentazione del protocollo automatico", in attesa di un recepimento definitivo nell'ambito di una più ampia rivisitazione del regolamento sul registro delle imprese.

Il decreto ministeriale appare indirizzato ad un principio di volontarietà da parte dell'utenza, nei cui confronti la semplificazione opera. D'altronde in una fase di sperimentazione non si sarebbe mai potuto imporre alle imprese ed agli altri operatori un adempimento obbligatorio, né rientra nello spirito della disciplina alcuna volontà coercitiva nei confronti dell'utenza.

Inoltre il dato letterale del decreto ministeriale è incontrovertibile. L'art. 3, comma 1, recita "Il soggetto che provvede alla trasmissione delle pratiche per via telematica al registro delle imprese potrà decidere se avvalersi del sistema di generazione del protocollo automatico di cui al presente decreto prima di effettuare l'invio, digitando l'apposito tasto funzione".

È fuor di dubbio pertanto che non può imporsi all'utenza l'obbligatorietà del protocollo automatico in contraddizione con lo spirito del decreto ministeriale, la natura "sperimentale" del medesimo, e soprattutto con la espressa disciplina dettata dal Ministero. Né d'altra parte ragioni di ordine generale, quali quelle esposte da codesta Unione, possono consentire una modifica tacita del decreto ministeriale, che deve essere applicato secondo le indicazioni in esso contenute.

Sul secondo punto evidenziato dall'Unione, invero estraneo alla circolare, ma oggetto di rilievi in sede ispettiva, e cioè la possibilità di sostituire le indicazioni rivenienti dal combinato disposto dell'art. 31 della legge 340/00 e dall'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale, con una procura fondata su dichiarazione ex art. 47 del DPR 445/00, la scrivente ritiene quanto segue.



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

Questo Ministero non discute sulla possibilità di delegare ad altri soggetti, tramite procura, la trasmissione in questione. Resta da precisare quale forma debba rivestire tale conferimento di rappresentanza. Secondo la tesi da alcuni prospettata, tale procura potrebbe essere redatta in forma cartacea, sottoscritta autografamente e successivamente scansionata otticamente unitamente ad un documento di identità del conferente procura. Il "documento" così ottenuto dovrebbe, infine, essere firmato digitalmente dal conferitario. Mediante la procura così redatta, inoltre, il procuratore acquisirebbe la potestà di attestare la "corrispondenza" degli atti trasmessi agli originali conservati presso la sede sociale.

Se da un punto di vista generale, la disciplina normativa introdotta dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, consente di rendere dichiarazioni sostitutive di atto notorio, è necessario inquadrare la problematica *de quo* nel più specifico ambito della speciale disciplina dettata dall'art. 31 della legge 340/00 soprattutto nel susseguirsi delle novelle ad essa apportate.

L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, oggi confluito nell'art. 23 del codice delle amministrazioni digitali, spinge infatti a ben diversa interpretazione.

Il potere di attestare la conformità all'originale dei documenti trasmessi al registro delle imprese è conferito, oltre che ai pubblici ufficiali (a norma dei commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 31 della ridetta legge 340/2000), solo a categorie determinate e per alcuni atti, giusta i commi 2-*quater* e 2-*quinqües* - peraltro con differenti sfumature ben individuate nella circolare 3475/C, cui si rimanda.

È di tutta evidenza che se le "procure" rilasciate con le modalità di cui sopra, vengono utilizzate anche ai fini della dichiarazione "di corrispondenza" da parte di soggetti differenti da quelli individuati dalla legge, e ciò sulla base del richiamo all'articolo 47 del DPR n. 445/2000, si incorre in una applicazione estensiva della norma, che non appare legittima.

È solo il caso di richiamare, a tale proposito, il parere reso dall'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica in data 7 luglio 2004, in cui si afferma: <<L'articolo 47 del DPR 445/2000 si riferisce a "stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato". Vero è che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 può riguardare anche, ai sensi dell'articolo 19, la conformità all'originale di copie di atti o documenti, ma ciò può avvenire solo nei ristretti limiti in cui si tratti di "un atto o un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione". Quindi, non è corretto il richiamo all'articolo 47, né sarebbe possibile il riferimento all'articolo 19, atteso che il documento depositato presso la società non può essere assimilato a quello "conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione". Il potere di attestare la conformità all'originale dei documenti trasmessi al registro delle imprese è conferito dai commi 2-*quater* e 2-*quinqües* dell'articolo 31 della legge 340/2000 solo a categorie determinate e per alcuni atti. Al riguardo, non sembra [possibile] estendere l'ambito di applicazione di detta norma ad altri atti e ad altri soggetti>>.

Tale convinzione risulta viepiù corroborata dal recente intervento legislativo (cfr. art 26 del ddl sulle liberalizzazioni) in cui con norma chiara il legislatore ha previsto che l'unica forma di sostituzione del legittimato al compimento di un atto presso il registro delle imprese, al di fuori dei casi contemplati dai commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqües* dell'art. 31, è la speciale procura insita nel certificato di sottoscrizione digitale qualificato di rappresentanza congiunto del procuratore e dell'imprenditore.

Al riguardo, non sembra possibile estendere l'ambito di applicazione delle norme richiamate nel precedente capoverso, ad altri atti e ad altri soggetti, senza ricorrere a discutibili interpretazioni, che finiscono per distorcere la volontà normativa e soprattutto svuotare il registro delle imprese dalla sua precipua (ed unica) funzione di registro di pubblica fede.



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

Sul terzo punto evidenziato, questo Ministero prende atto delle difficoltà incontrate in sede di implementazione della norma, fermo restando che sulla maggior parte dei problemi sollevati la circolare 3585/C è ampiamente esaustiva.

Sul quarto punto infine, ribadendo in linea generale quanto sopra precisato al secondo punto, si evidenzia in particolare che l'indicazione dell'«ufficio del registro delle imprese» come destinatario delle domande, delle denunce, ecc, indica chiaramente, ad avviso della Scrivente, l'intenzione del legislatore di assoggettare alla specifica disciplina ivi dettata anche le denunce inviate o presentate al REA; ciò soprattutto in considerazione del fatto che - come detta l'articolo 2, comma 2, del DPR n. 581 del 1995, «L'ufficio [del registro delle imprese] provvede, altresì, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, alla tenuta del REA». Ne consegue pertanto che anche il REA è ricondotto alla speciale disciplina dell'art. 31, sopra evidenziata.

Ancora una volta pertanto è opportuno ricondurre le esigenze di semplificazione nell'alveo dei principi tassativi stabiliti dal diritto positivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

F.to Spigarelli

mm